



Sentenza n. 125/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto MINGARELLI Presidente

dott. Marcello IACUBINO Consigliere

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37451** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **Paolo SPANO**, nato il 09 aprile 1962 a Taranto ed ivi residente alla via
Salinella, n. 5 (c.f. SPNPLA62D09L049S), rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Vozza, indicando l'indirizzo pec: vozza.marco@aravta.legalmail.it
dove effettuare le comunicazioni e notificazioni relative al presente
procedimento;

- **Alessandro DE ROMA**, nato a Taranto l'8 ottobre 1966 ed ivi residente alla
via Mediterraneo A/3, n. 3 (c.f. DRMLSN66R08L049H), rappresentato e
difeso dall'avv. Francesco Caricato presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Taranto, alla via Federico Di Palma, n.72 e digitalmente presso
l'indirizzo pec: caricato.francesco@oravta.legalmail.it;

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 23 ottobre 2023;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

	uditi nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024 - relatore il Consigliere	
	Rossana De Corato e Segretario del collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino -	
	il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia	
	Minervini, e gli avv. ti Marco Vozza e Francesco Caricato rispettivamente per	
	i convenuti Spano e De Roma.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.- Con atto depositato il 23 ottobre 2023, il Procuratore Regionale ha citato	
	in giudizio i suindicati convenuti, <i>ut supra</i> rappresentati e difesi, per sentirsi	
	condannare al risarcimento del danno arrecato al Comune di Taranto, in	
	qualità di Dirigenti <i>pro-tempore</i> assegnati alla Direzione Affari	
	Generali/Affari Legali dell’ente medesimo, per aver omesso di avviare	
	tempestivamente il procedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio,	
	derivanti da titoli giudiziali esecutivi, con conseguente maggior esborso per	
	oneri accessori ulteriori, rispetto alla sorte capitale liquidata in sede di	
	contenzioso civile a carico del Comune risultato soccombente.	
	1.1- Espone il Requirente che mediante l’attività istruttoria, e prendendo	
	l’abbrivio dalla delibera di Consiglio comunale n. 115/2018 di riconoscimento	
	del debito fuori bilancio in favore del Tesoriere per tasse di registrazione di	
	atti giudiziari (specificamente, n. 2 ordinanze di “assegnazione somme”	
	emesse dal Tribunale civile di Taranto), è stato accertato che tali esborsi si	
	riferivano a due distinte vicende processuali (esitate in successive procedure	
	esecutive) alle quali sono da ricondursi le due poste di danno erariale qui	
	all’esame, per complessivi € 11.658,60.	
	L’attore pubblico, dopo aver preliminarmente chiarito che, in questa sede, i	
	2	

	fatti produttivi del danno contestato esulano dalle originarie vicende	
	contenziose che “...a monte, hanno generato il debito del Comune di Taranto	
	nei confronti della società Cost s.r.l. e del sig. Michele ANGELINI...”, ma,	
	che, tuttavia, vanno, invece, a tal fine considerati quei “... fatti occorsi dopo	
	l’emanazione dei titoli esecutivi...”, ha specificato quanto segue:	
	- la prima voce di danno scaturisce dal decreto ingiuntivo n. 1902/2016	
	ricevuto dal Comune in data 15 giugno 2017, emesso in favore della società	
	Cost s.r.l., a cui sono seguiti - attesa la persistente e prolungata inadempienza	
	dell’ente - il formale atto di precetto, l’atto di pignoramento presso terzi e	
	l’ordinanza di assegnazione somme n. 230/2018, determinando un maggiore	
	pagamento di complessivi € 5.869,33, in rapporto all’originario valore capitale	
	del debito;	
	- la seconda voce di danno di € 5.789,27 va, anch’essa, ricondotta alle ulteriori	
	spese (legali, di precetto e di registrazione dell’ordinanza di assegnazione	
	somme n. 493/2018) sopportate dal Comune per non aver tempestivamente	
	dato esecuzione alla sentenza n.1514/2009 del Tribunale civile di Taranto (poi	
	confermata dalla sentenza n. 452/2012 della Corte di Appello di Lecce - Sez.	
	distaccata di Taranto), che aveva condannato l’ente al risarcimento del danno	
	in favore del sig. Angelini Michele.	
	1.2- Secondo la prospettazione attorea, le vicende che hanno riguardato il	
	giudizio con la Cost s.r.l (e, quindi, la prima voce di danno), vanno ricomprese	
	nell’arco temporale intercorrente tra il 15 giugno 2017 (data in cui è stato	
	notificato al Comune il decreto ingiuntivo n. 1902/2016) e il 4 giugno 2018,	
	in coincidenza con il mandato di pagamento n. 4305/2018, emesso dall’ente a	
	favore del tesoriere comunale ai fini della rifusione delle spese sostenute per	

	la registrazione dell’ordinanza di assegnazione n. 230/2018.	
	Per quel che concerne, invece, l’azione esecutiva intentata dal sig. Angelini	
	(e, quindi, connessa alla seconda posta di danno contestata), il Requirente	
	individua come rilevanti, ai fini che ne occupano, i fatti avvenuti nel periodo	
	ricompreso tra il 23 ottobre 2017 (data della notifica al Comune dell’atto di	
	precepto da parte del sig. Angelini) e il 27 giugno 2018, allorquando è stato	
	corrisposto al tesoriere, con mandato n. 5312/2018, il pagamento delle spese	
	di registrazione della relativa ordinanza di assegnazione (n. 493/2018).	
	1.3- Sulla scorta della suindicata ricostruzione fattuale e temporale viene, in	
	estrema sintesi, addebitata ai convenuti la condotta totalmente e	
	prolungatamente inerte posta in essere con grave ed inescusabile colpa,	
	ciascuno per il periodo di propria spettanza, vale a dire, quello in cui	
	rivestivano la posizione di dirigenti <i>pro tempore</i> della Direzione Affari	
	Generali/Affari Legali del Comune di Taranto, a cui era conferita - per materia	
	e per espressa previsione regolamentare - l’esclusiva competenza a	
	predisporre gli atti prodromici e necessari (<i>sub specie</i> : di redazione dello	
	“...schema di deliberazione...”)	
	“...per il riconoscimento di legittimità di	
	debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o decreti ingiuntivi	
	esecutivi di cui alla lett. a) dell’art. 194, primo comma TUEL...” (art. 33,	
	comma 6 del Regolamento di Contabilità del Comune di Taranto).	
	In altri termini, la prospettazione attorea si fonda sull’assunto secondo cui	
	“...ove il Dirigente <i>pro tempore</i> della Direzione Affari Generali/Affari Legali	
	(...) avesse dato immediata esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali	
	portati poi in esecuzione dai rispettivi creditori ed ove, quindi, (...) avesse	
	avviato (e poi concluso) tempestivamente il procedimento relativo al	
	4	

	<i>riconoscimento del debito fuori bilancio rinveniente dai titoli giudiziari in</i>	
	<i>questione...”</i> il Comune di Taranto non avrebbe mai sostenuto l’esborso	
	oggetto del danno erariale in contestazione (cfr. pagg. 13 e 14 dell’atto di	
	citazione).	
	1.4- Ai fini della ripartizione del danno tra i due convenuti, l’attore pubblico	
	imputa:	
	1) allo Spano: <i>(i)</i> per la prima voce di danno, la somma di € 4.304,18, pari alla	
	quota parte corrispondente ai 5,5 mesi (dalla data di notifica del decreto	
	ingiuntivo, sino al mese di novembre 2017) in cui rivestiva la posizione di	
	Dirigente della Direzione AA.GG/AA.LL; <i>(ii)</i> per la seconda voce di danno,	
	l’importo di € 1.447,32, commisurato al solo mese di novembre 2017, durante	
	il quale costui era ancora dirigente della suddetta Direzione e, nel contempo,	
	era stato già notificato al Comune (il 23 ottobre 2017) l’atto di precetto da	
	parte del sig. Angelini;	
	2) al De Roma: <i>(i)</i> per la prima voce di danno, la somma di € 1.565,15,	
	coincidente con i 2 mesi (decorrenti dal conferimento dell’incarico di	
	Dirigente della Direzione AA.GG/AA.LL., avvenuto alla cessazione del suo	
	predecessore, nel dicembre 2017, sino alla emissione dell’ordinanza di	
	assegnazione n. 230 del 27 gennaio 2018); <i>(ii)</i> quanto alla seconda voce di	
	danno, la somma di € 4.341,95 riferita al periodo ricompreso tra il mese di	
	dicembre 2017 e l’emissione dell’ordinanza di assegnazione n. 493 del 26	
	febbraio 2018.	
	2.- Conclusivamente, il Procuratore regionale, non ritenendo le deduzioni	
	rassegnate dai convenuti in fase preprocessuale - a seguito della notifica	
	dell’invito a dedurre previsto dall’art. 67 del Codice della Giustizia Contabile	
	5	

	(c.g.c.) - idonee a superare i contestati profili di responsabilità (ed, anzi,	
	contrastandole analiticamente), li ha citati in giudizio imputando allo Spano	
	un danno complessivo di € 5.751,50 (€ 4.304,18 + € 1.447,32) e al De Roma	
	quello di € 5.907,10 (€ 1.565,15+€ 4.341,95).	
	3.- Con comparsa depositata in segreteria in data 6 febbraio 2024, si è	
	costituito il De Roma con il patrocinio dell'avvocato indicato in epigrafe,	
	integrando, con ulteriori argomentazioni, quanto già dedotto in sede	
	preprocessuale.	
	Nello specifico, il convenuto - dopo aver preliminarmente eccepito	
	l'intervenuta prescrizione del danno, dovendosi, a suo avviso, ritenere tardiva	
	la notifica dell'invito a dedurre - ha contrastato la fondatezza dell'assunto	
	attoreo, sulla scorta delle seguenti sostanziali considerazioni:	
	- non apparteneva alla sua competenza funzionale l'istruttoria e la materiale	
	redazione della deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, bensì	
	alla "Responsabile dell'Unità Operativa Contenzioso Civile" ivi assegnata,	
	oltre che incaricata di posizione organizzativa;	
	- il debito derivante dal contenzioso instauratosi con il sig. Angelini	
	<i>"...rientrava sicuramente nella gestione dell'organo di liquidazione..."</i> ;	
	- il debito maturato nei confronti della Cost s.r.l., con riferimento specifico	
	alla quota imputabile alla cd. "sorte capitale", era finanziato da risorse	
	vincolate provenienti da un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti	
	(all'epoca, non più disponibili nella cassa dell'ente), e rientrava nelle	
	prerogative della <i>"...Direzione Lavori Pubblici..."</i> e della <i>"...Ragioneria..."</i>	
	del Comune di Taranto <i>"...senza alcuna partecipazione della Direzione Affari</i>	
	<i>Generali e Legali..."</i> ;	
	6	

	- l'insussistenza di alcun profilo di colpevolezza, in considerazione	
	dell'assoluta incertezza circa le modalità applicative della normativa in	
	materia di dissesto finanziario degli EE.LL., con precipuo riferimento ai dubbi	
	interpretativi concernenti la ripartizione di competenze tra l'Organo	
	Straordinario di Liquidazione (OSL) e il Comune di Taranto, ai fini	
	dell'estinzione della debitoria pregressa alla dichiarazione di dissesto.	
	In ogni caso, e fermo restando tutte le deduzioni esposte per contrastare la	
	prospettazione accusatoria, il De Roma, sulla scorta di un minuzioso ricalcolo	
	degli esborsi effettuati dal Comune in relazione alla suindicata debitoria, ha	
	rappresentato che il danno di cui si chiede la rifusione è stato erratamente	
	quantificato, ammontando lo stesso correttamente (per la quota di sua	
	competenza) alla minor somma di € 5.477,03, rispetto a quella di € 5.907,10	
	indicata nella domanda attorea.	
	4.- Con memoria pervenuta in data 8 febbraio 2024, si è costituito in giudizio	
	lo Spano che ha contestato integralmente gli addebiti formulati a suo carico	
	dal Procuratore regionale, in quanto totalmente infondati in fatto e diritto.	
	In particolare, il libello difensivo si articola prevalentemente sulle seguenti	
	argomentazioni:	
	- dal 2017, a seguito dell'intervenuta “... <i>riconfigurazione degli assetti degli</i>	
	<i>incarichi dirigenziali (...) le funzioni dirigenziali sono state suddivise ed è</i>	
	<i>stato istituito il Servizio Avvocatura-Affari Legali (separato e autonomo</i>	
	<i>rispetto al servizio di Affari Generali) ...”</i> con incarico conferito ad altro	
	dirigente, motivo per cui difetterebbe la sua legittimazione passiva;	
	- i debiti nei confronti della Cost s.r.l. e del sig. Angelini afferiscono al periodo	
	di dissesto finanziario del Comune di Taranto, la cui gestione spettava all'OSL	
	7	

	nel rispetto del principio della <i>par condicio creditorum</i> , con conseguente	
	impossibilità del dirigente preposto di porre in essere atti ed avviare <i>iter</i>	
	procedimentali (come quello inerente al riconoscimento dei debiti fuori	
	bilancio che qui ne occupa) che esulavano totalmente dalle competenze	
	funzionali attribuite al medesimo civico ente;	
	- l'assoluta carenza del requisito soggettivo della colpa grave, sul rilievo che	
	il pagamento dei suindicati debiti da parte del Comune di Taranto è stato	
	esclusivamente la conseguenza di un'interpretazione del Tribunale di Taranto	
	(poi sconfessata dalla Corte d'appello di Lecce), sulla cui legittimità, già	
	all'epoca dei fatti, l'ente civico nutriva molti dubbi; ciò sarebbe, anche,	
	dimostrato dalle istanze di parere avanzate, sul punto specifico, sia alla	
	Sezione regionale di controllo di questa Corte, sia reiteratamente al Ministero	
	dell'Interno da parte del Sindaco <i>pro tempore</i> .	
	5.- All'odierna udienza, il Requirente ha confermato la domanda formulata	
	nell'atto di citazione e i difensori dei convenuti hanno, anch'essi, concluso in	
	conformità ai rispettivi atti scritti.	
	In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- In via preliminare, reputa il collegio che, in applicazione del principio	
	processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.	
	- che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di	
	assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni	
	pregiudiziali e/o preliminari (cfr. Cass. Sez. U, Sent. n. 9936 del 08/05/2014),	
	si possa prescindere dall'esaminare l'eccezione di prescrizione del danno	
	8	

	sollevata dal solo convenuto De Roma, essendo infondata nel merito la	
	domanda risarcitoria avanzata a carico di entrambi gli odierni convenuti.	
	2.- Oggetto del giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa	
	dei convenuti, nella loro contestata qualità, all'epoca dei fatti, di dirigenti <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> della Direzione Affari Generali/Affari Legali del Comune di Taranto	
	e, come tali, competenti (ciascuno per il periodo di riferimento), ai sensi della	
	normativa regolamentare interna, alla predisposizione dello schema delle	
	delibere consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da	
	provvedimenti giudiziali esecutivi, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del	
	d.lgs. n.267/2000.	
	Secondo la contestazione attorea, costoro avrebbero, con grave ed	
	inescusabile colpa, omesso di adottare tempestivamente gli atti di	
	riconoscimento dei due debiti fuori bilancio (in prosieguo debiti f.b.)	
	scaturenti da provvedimenti esecutivi emessi dal giudice civile, così	
	determinando l'insorgenza di ulteriori spese (legali, di precetto, di	
	registrazione dell'ordinanze di assegnazione ecc.), indebitamente sopportate	
	dal Comune di Taranto, per complessivi € 11.658,60 (di cui € 5.907,10	
	addebitabili al De Roma ed € 5.751,50 allo Spano).	
	Va, ulteriormente, chiarito che il pregiudizio asseritamente subito dal Comune	
	di Taranto, nei termini suesposti, è da ricondursi, secondo l'impostazione	
	attorea, a due differenti vicende giudiziarie:	
	a) la prima riguardante la pretesa avanzata dalla Cost s.r.l. per ottenere il	
	pagamento di fatture insolute, emesse a seguito di lavori realizzati per	
	conto del Comune (contratto n. 8017 di Rep. del 17 agosto 2003) e	
	finanziati mediante fondi vincolati provenienti da un mutuo stipulato,	
	9	

		all'epoca, con la Cassa Depositi e Prestiti;	
	b) la seconda, inerente alla mancata esecuzione della sentenza di		
	condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale		
	inflitta al Comune in favore del sig. Michele Angelini (e della sig.ra		
	Maria Teresa Losito), per eventi verificatisi nel lontano 2000, il cui		
	atto di citazione in giudizio era stato notificato all'ente in data 30		
	ottobre 2001 (cfr. Sentenza n. 1514/2009 del Tribunale civile di		
	Taranto, depositata il 14 settembre 2009, e Sentenza n. 452/2012 della		
	Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto).		
	3.- La domanda è infondata con riferimento ad entrambe le poste di danno (e		
	ad entrambi i convenuti), ancorché, come si avrà modo di meglio precisare		
	<i>infra</i> , in considerazione di differenti profili scriminanti riguardanti il		
	contestato illecito contabile.		
	Stante la diversità ontologica delle due vicende giudiziarie e, anche, delle		
	valutazioni che ne sono conseguite e che saranno in prosieguo esposte ai fini		
	che ne occupano, reputa il collegio di trattare distintamente le due fattispecie		
	di danno, cominciando, per comodità espositiva, da quella riferita agli esborsi		
	causati dalla mancata tempestiva esecuzione della sentenza di condanna		
	emessa dal Tribunale di Taranto in favore del sig. Michele Angelini (e della		
	di lui consorte).		
	4.- Seconda posta di danno - le spese di esecuzione relative al giudizio		
	risarcitorio intentato dal creditore Michele Angelini		
	4.1- Quanto al convenuto Spano, ad avviso del collegio, difetta il requisito		
	della legittimazione passiva non sussistendo i presupposti fattuali per		
	addebitargli la contestata responsabilità erariale, ritenendosi ampiamente		
	10		

	fondata e dimostrata l'eccezione difensiva inerente alla sua totale estraneità	
	funzionale alla vicenda <i>de qua</i> , in considerazione della circostanza che, nel	
	2017 (anno a cui viene ricondotta l'asserita inerzia nell'adozione degli atti	
	prodromici al riconoscimento del debito f.b.), lo stesso, in effetti, non	
	ricopriva più l'incarico di Direttore degli Affari Generali/Affari Legali, bensì,	
	soltanto quello di Dirigente Affari Generali ed Istituzionali, ed essendo il	
	Servizio Legale/Avvocatura Comunale affidato ad altro dirigente.	
	Ciò che è pacificamente comprovato dalla documentazione incartata al	
	fascicolo processuale (cfr. all.ti n. 3 e n. 4 della produzione di parte	
	convenuta).	
	Né può sostenersi (come sembra prospettare il Procuratore nell'atto	
	introduttivo, in risposta a tale stessa eccezione difensiva, fatta valere in sede	
	preprocessuale) che i doverosi adempimenti funzionali all'attivazione dell' <i>iter</i>	
	di riconoscimento del debito f.b., fossero esclusivo appannaggio del Dirigente	
	degli AA/GG, una volta che il "Servizio Legale e Avvocatura" - nell'ambito	
	del nuovo assetto organizzativo adottato - era stato separato dalla suddetta	
	direzione ed affidato a diverso apicale.	
	Ed invero, in disparte l'ovvia e stretta attinenza "per materia" sussistente tra	
	il procedimento di riconoscimento del debito f.b. " <i>...derivante da sentenze</i>	
	<i>esecutive o decreti ingiuntivi esecutivi di cui alla lett. a) dell'art. 194, primo</i>	
	<i>comma TUEL...</i> " - espressamente attribuito dall'art. 33, comma 6 del	
	Regolamento di contabilità del Comune di Taranto alla " <i>...Direzione Affari</i>	
	<i>Generali/Affari Legali...</i> " - e il solo Servizio Affari Legali - Avvocatura	
	comunale (enfasi aggiunta) , dalla lettura del medesimo regolamento civico	
	si evince, anche e chiaramente, che viene specificamente e solamente investita	

	l'Avvocatura comunale del reperimento di ulteriore documentazione	
	necessaria per procedere al riconoscimento della suddetta tipologia di debiti	
	f.b. laddove “... <i>non sia sufficiente la documentazione di causa già in (suo)</i>	
	<i>possesso...</i> ”, sgombrando, quindi, ad avviso del collegio, il campo da	
	qualsivoglia dubbio interpretativo circa l'individuazione del “servizio”	
	effettivamente competente nella soggetta materia (ancorché, accorpato con	
	altra Direzione).	
	In ogni caso, difetterebbe in capo a tale convenuto anche il requisito soggettivo	
	della colpa grave, come si avrà modo di argomentare <i>amplius</i> in immediato	
	prosieguo.	
	4.2- Il Procuratore regionale - come riferito in parte narrativa - ha contestato	
	un danno complessivo di € 5.789,27, imputandolo, in ragione del rispettivo	
	periodo di titolarità dell'ufficio, per € 1.447,32 allo Spano (il solo mese di	
	novembre 2017), e per € 4.341,95 al De Roma (dal dicembre 2017 al febbraio	
	2018).	
	Ad avviso del collegio, si rivela del tutto dirimente, alla luce della vigente	
	normativa e degli approdi giurisprudenziali a cui si è nel tempo addivenuti,	
	l'argomentazione (invero, pertinentemente propugnata da entrambi i	
	convenuti nei rispettivi scritti difensivi) secondo cui non rientrava nell'alveo	
	delle attribuzioni <i>ex lege</i> conferite al Comune di Taranto - in quanto Ente,	
	all'epoca dei fatti, interessato dalla procedura di dissesto finanziario - la	
	gestione della debitoria riveniente da fatti prodottisi antecedentemente al	
	dissesto, spettando questa, invece, esclusivamente all'Organo di Liquidazione	
	Straordinario (OSL) nominato dal Ministero dell'Interno.	
	4.3- La questione relativa alla corretta ripartizione della competenza nella	
	12	

	gestione dei debiti degli enti locali sottoposti alla procedura di dissesto risulta	
	regolata dalla normativa del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con cui	
	inequivocabilmente il legislatore ha stabilito al 4° comma dell'art. 252 che:	
	<i>“... L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a</i>	
	<i>fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente</i>	
	<i>a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione</i>	
	<i>della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili</i>	
	<i>ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c</i>	
	<i>liquidazione e pagamento della massa passiva. ... ”</i> , precisando al successivo	
	art. 254, comma 3 che: <i>“...Nel piano di rilevazione della massa passiva sono</i>	
	<i>inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi</i>	
	<i>entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio</i>	
	<i>riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi</i>	
	<i>dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute</i>	
	<i>dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7... ”</i> .	
	Il quadro ordinamentale è stato ulteriormente completato dall'art. 5, comma 2	
	del d.l. n. 80/2004 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.5.2004, n. 140)	
	che, con una disposizione dichiaratamente interpretativa, ha chiarito la portata	
	delle suindicate norme specificando che a tali fini <i>“...si intendono compresi</i>	
	<i>(...) tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31</i>	
	<i>dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato,</i>	
	<i>pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a</i>	
	<i>tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della</i>	
	<i>gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico... ”</i> .	
	Sulla scorta del dettato legislativo si è anche mossa la giurisprudenza delle	

	sezioni di controllo di questa Corte che, in più occasioni, in sede consultiva (o	
	anche nella superiore funzione interpretativa assegnata alla Sezione delle	
	autonomie in occasione di pronunce su “Questioni di massima”), non ha	
	mancato di rimarcare che la sopra richiamata normativa traccia “... <i>la linea di</i>	
	<i>demarcazione tra le competenze dell’OSL e quelle dell’ente dissestato...</i> ” al	
	chiaro fine di “... <i>di attrarre alla gestione straordinaria atti e fatti che si</i>	
	<i>verificano a cavallo delle due gestioni, allo scopo di raccogliere tutte le</i>	
	<i>pendenze derivanti dalla gestione in crisi e far sì che la gestione risanata non</i>	
	<i>abbia ancora da ripianare oneri che provengono dal passato...</i> ” (cfr. Sez.	
	Autonomie, Deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/QMIG).	
	Infatti, la procedura di dissesto è volta al risanamento dell'ente ed è finalizzata	
	ad evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione	
	diseconomica, continuino a riverberare, senza limiti, i loro effetti negativi sui	
	bilanci successivi, assicurando, in tal guisa, un approccio sostanzialistico che	
	guardi soprattutto all'atto o fatto di gestione, e non al dato formale della	
	qualificazione dei conseguenti debiti in termini di esigibilità, certezza e	
	liquidità.	
	A garanzia del sistema ordinamentale suindicato, il legislatore ha posto,	
	anche, un ulteriore e preciso <i>step</i> temporale nel 2° comma dell’art. 248 del	
	TUEL, laddove recita: “... <i>Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino</i>	
	<i>all'approvazione del rendiconto di cui all' articolo 256 non possono essere</i>	
	<i>intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che</i>	
	<i>rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione...</i> ”,	
	aggiungendo nel 3° comma che: “.... <i>I pignoramenti eventualmente eseguiti</i>	
	<i>dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il</i>	

	<i>tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità</i>	
	<i>di legge... ”.</i>	
	In questo caso, dunque, il debito va imputato unicamente al bilancio della	
	Gestione Liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando	
	l’Ente comunale della relativa capacità giuridica (sotto il profilo civilistico) e	
	amministrativa su di esso; il che spiega le conseguenze in ordine alle attività	
	esecutive che vengono temporaneamente paralizzate sino all’approvazione del	
	rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11 del TUEL.	
	Pertanto, la <i>ratio</i> della sopra richiamata disciplina va, in definitiva, ravvisata	
	nella creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo	
	straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, che continua	
	a rappresentare l’asse portante dell’intera disciplina del dissesto, a tutela della	
	gestione corrente che, all’evidenza, sarebbe pregiudicata se in essa	
	confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti (e fallimentari)	
	gestioni amministrative, in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità	
	finanziaria del bilancio ordinario.	
	4.4- Dalla documentazione incartata al fascicolo processuale emerge, senza	
	dubbio alcuno, che la vicenda che “a monte” ha portato alla condanna del	
	Comune di Taranto al risarcimento del danno in favore del sig. Angelini, si è	
	verificata, come detto in punto di fatto, ben prima (2000/2001) della	
	dichiarazione di dissesto, avvenuta in data 17 ottobre 2006 (e, ovviamente,	
	antecedentemente anche all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente	
	riequilibrato, deliberata dal Commissario Straordinario con atto n. 675 dell’11	
	aprile 2007), incardinando, dunque, in conformità alla normativa e alla	
	giurisprudenza soprarichiamata, esclusivamente in capo all’OSL l’obbligo di	
	15	

	estinguere tempestivamente la suddetta obbligazione risarcitoria, essendo	
	questa divenuta liquida ed esigibile nelle more dell'approvazione del	
	rendiconto di cui all'articolo 256 TUEL.	
	Alla luce del surriferito chiaro ed inequivocabile quadro normativo e, in	
	special modo del disposto dell'art. 248, comma 2 del TUEL, ritiene il collegio	
	che la condotta dei convenuti non possa ritenersi connotata da grave ed	
	inescusabile negligenza, nella parte in cui, pur a fronte del decreto ingiuntivo	
	notificato dal sig. Angelini, non hanno dato tempestivamente corso alla	
	procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.	
	Al riguardo occorre infatti considerare:	
	- che il contrario orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Taranto, cui	
	si richiama il Requirente nel suo atto, non poteva, in effetti, ritenersi	
	"...consolidato..." trattandosi di pronunce soggette a gravame, e che potevano	
	pertanto essere riformate in sede di appello (come, effettivamente, poi	
	avvenuto, ancorché con molto ritardo, con argomentazioni che scardinano	
	totalmente l'impostazione del primo giudice, riconducendo la fattispecie alla	
	inequivocabile <i>ratio</i> sottesa alla normativa <i>de qua</i> : cfr. Corte d'Appello di	
	Lecce - Sezione Prima Civile, sent. n. 54/2023, doc. n. 33 della produzione	
	del convenuto De Roma);	
	- che, in effetti, il Comune, nella sua massima espressione rappresentativa,	
	non è rimasto acquiescente, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale del	
	Tribunale di Taranto, ch�, anzi, l'ha convintamente contrastato	
	giudizialmente, cercando contemporaneamente un autorevole supporto	
	consulenziale sul comportamento da tenere a fronte del profluvio di decreti	
	ingiuntivi che venivano notificati al comune per debiti <i>ante</i> dissesto (cfr.	
	16	

	richieste di parere al Ministero dell'Interno e parere n. 86/2016 della Sezione	
	regionale di controllo), non mancando di rappresentare le gravi ripercussioni	
	sul bilancio comunale che ne sarebbero potute derivare, senza, tuttavia,	
	ricevere alcuna indicazione in proposito.	
	Trattasi, dunque, di condotte che vanno inquadrate e valutate nel suddetto	
	peculiare e contingente contesto che scrimina, ad avviso del collegio, la	
	gravità della colpa, laddove si consideri che esse, lungi dal potersi imputare a	
	mera ed inescusabile negligenza e, men che mai, ad intenti ingiustificatamente	
	dilatori, erano, molto più verosimilmente, il frutto della totale incertezza	
	operativa nel quale si dibatteva, in quel torno di tempo (in considerazione delle	
	inevitabili conseguenze sulla tenuta dei conti comunali), sia l'apparato	
	politico/rappresentativo, che quello burocratico, del Comune di Taranto.	
	5.- Prima posta di danno - Le spese di esecuzione conseguenti al	
	procedimento monitorio proposto dal creditore Cost s.r.l.	
	5.1- Con riferimento al convenuto Spano, ad avviso del collegio, ricorrono le	
	medesime circostanze scriminanti di fatto e di diritto, nei termini già	
	ampiamente illustrati nel precedente par. 4.1, tanto più che, nel caso di specie	
	- come si dirà in immediato prosieguo - non poteva proporsi alcuna delibera	
	di riconoscimento di debito f.b..	
	5.2- Quanto alla condotta del convenuto De Roma, ritiene il collegio, non	
	sussistere il requisito soggettivo della colpa grave, ancorché per motivi	
	differenti, come già anticipato, da quelli posti a fondamento della precedente	
	fattispecie di danno.	
	Il Procuratore regionale ha contestato un danno complessivo di € 5.869,33, da	
	imputarsi - in ragione, come detto in parte narrativa, del periodo di dirigenza	
	17	

	considerato per i due convenuti - in € 4.304,18 allo Spano (per i 5,5 mesi del	
	2017), e in € 1.565,15 al De Roma (per il residuo periodo di due mesi, dal	
	dicembre 2017 al gennaio 2018).	
	Sennonché, il debito vantato dalla Cost s.r.l., pur essendo connesso,	
	indubitabilmente, ad atti e fatti verificatisi anteriormente alla dichiarazione di	
	dissesto del Comune di Taranto (infatti, le fatture ingiunte sono state emesse	
	dalla ditta creditrice nel 2004 e nel 2005), presentava, tuttavia, delle	
	peculiarità, sotto il profilo contabile, che non consentivano di includerlo <i>de</i>	
	<i>plano</i> nell'ambito della massa passiva di pertinenza dell'OSL, trattandosi di	
	debitoria riveniente da opere finanziate con fondi vincolati (mutuo con la	
	Cassa Depositi e Prestiti), come esplicitamente previsto dall'art. 255, comma	
	10 del TUEL.	
	Orbene, la suddetta disposizione del TUEL (benché sia stata successivamente	
	fatta oggetto di norme derogatorie recate dall'art. 36, commi 2, 3 e 3-bis del	
	D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96	
	e dall'art. 1 comma 789 della Legge 29/12/2022, n. 197, che, tuttavia, non	
	sono applicabili alla fattispecie all'esame) escludeva che all'OSL fosse	
	conferita “...l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui	
	<i>all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8</i>	
	<i>aprile 2013, n. 35, (...) e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione</i>	
	<i>vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il</i>	
	<i>pagamento delle relative spese...</i> ”, attribuendo, pertanto, la relativa	
	competenza alla gestione ordinaria del comune.	
	Di tanto (come risulta dagli atti incartati al fascicolo di causa), era pienamente	
	consapevole il convenuto De Roma, il quale, per vero, in qualità di Dirigente	

	del Settore Affari Legali, Avvocatura - Contenzioso civile (sin dal 2017), non	
	aveva affatto trascurato - come sostenuto dal Requirente - di attivarsi per dare	
	impulso all' <i>iter</i> di riconoscimento del debito f.b. <i>de quo</i> , ma, al contrario,	
	aveva pertinentemente interloquito con la Direzione Lavori Pubblici	
	(competente per materia) al fine conoscere lo “stato dell’arte” del	
	procedimento di finanziamento del suddetto debito, ben sapendo,	
	evidentemente: (i) che la competente Direzione Risorse Finanziarie era stata	
	già sollecitata dalla stessa Direzione LL.PP. con precedente nota del 22	
	dicembre 2015; (ii) che in assenza della predisposizione di idonea copertura	
	finanziaria, non si sarebbe potuto procedere, in ogni caso, al relativo e	
	conseguente riconoscimento del debito in questione (cfr. Nota del 6 dicembre	
	2017, all. 8 di produzione del De Roma).	
	Tale ricostruzione fattuale, ad avviso del collegio, esclude <i>ab origine</i> , in capo	
	al De Roma, la condotta gravemente colposa ed inescusabilmente inerte	
	addebitatagli dall’Attore pubblico; ed invero, le considerazioni formulate dal	
	Requirente nell’atto introduttivo per superare le deduzioni pregiudiziali del	
	De Roma con riguardo a tale precipuo profilo, si rivelano, invero, scarsamente	
	centrate (la suddetta nota, infatti, era stata già depositata dal convenuto in	
	quella sede: cfr. doc. 27 della produzione di parte attrice).	
	Ed invero, il Procuratore regionale, nel limitarsi a fondare l’imputazione di	
	responsabilità sull’art. 33, comma 6 del Regolamento di Contabilità del	
	Comune di Taranto, secondo cui spetterebbe esclusivamente alla	
	“...Direzione Affari Generali/Affari Legali...” la competenza “...al	
	riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze	
	esecutive o decreti ingiuntivi...”, trascura del tutto di valutare che	

	l'individuazione e la destinazione della provvista finanziaria, necessaria per	
	garantire la copertura dei debiti fuori bilancio, costituiscono i prodromici e	
	indispensabili <i>step</i> procedurali per avviare il loro <i>iter</i> di riconoscimento,	
	in mancanza dei quali sarebbe del tutto svilita la <i>ratio</i> stessa della normativa.	
	Al riguardo, è appena il caso di rammentare che il legislatore, proprio in	
	ragione della necessità di garantire il tempestivo ripristino dei necessari	
	equilibri di bilancio, nell'ipotesi in cui essi fossero stati alterati dalla	
	soppravvenienza di debiti f.b., ha espressamente (e tassativamente) indicato, al	
	3° comma dell'art. 193 TUEL, la tipologia di finanziamento a cui gli enti	
	locali possono all'uopo far ricorso (sino a prevedere la facoltà per i comuni di	
	"...modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria	
	competenza..."), costituendo tali risorse, all'evidenza, il presupposto	
	necessario per assicurare, effettivamente, l'adempimento di obbligazioni	
	assunte non in conformità all'art. 191 TUEL ed il concreto pagamento di	
	crediti insoluti.	
	Nel caso di specie, l'incertezza manifestata dal De Roma - come comprovato	
	dalla su richiamata nota del dicembre 2017 - circa l'avvenuta predisposizione,	
	da parte della Direzione Risorse Finanziarie, degli atti necessari per finanziare	
	la debitoria vantata dalla Cost s.r.l. (<i>sub specie</i> di applicazione dell'avanzo,	
	già richiesto nel 2015 dalla Direzione LL.PP), giustifica pienamente, ad	
	avviso del collegio, il suo indugio nell'avvio della procedura di	
	riconoscimento del debito f.b. <i>de quo</i> , dovendosi, pertanto, escludere	
	qualsivoglia connotazione gravemente colposa alla sua condotta di servizio.	
	Si osserva, in ogni caso, che, laddove pure il convenuto si fosse prontamente	
	attivato per dare inizio alla procedura di riconoscimento del suddetto debito,	

	mediante la redazione della relativa “bozza” di deliberazione, ciò non avrebbe	
	certamente determinato né il tempestivo soddisfacimento della creditrice Cost	
	s.r.l., né, tantomeno, avrebbe evitato il conseguente prodursi (e levitare) dei	
	costi di esecuzione, contestati nel presente giudizio, stante l’incolpevole	
	carenza (o, comunque, l’incertezza) della necessaria copertura finanziaria.	
	Come, in effetti, si evince dalla successiva comunicazione del 15 gennaio	
	2018, a firma della dott.ssa Mariella De Florio (incaricata della posizione	
	organizzativa del Settore AA.LL), con cui si sollecitava, nuovamente, la	
	Direzione LL.PP. alla liquidazione delle somme ingiunte al Comune dalla	
	Cost. s.r.l. con il decreto ingiuntivo n. 1902/2016 (cfr. all. 9 della produzione	
	del convenuto De Roma).	
	6.- Conclusivamente, alla luce delle suesposte argomentazioni, reputa il	
	collegio che l’azione risarcitoria nei confronti di entrambi i convenuti, e per	
	entrambe le due voci di danno dedotte nell’atto introduttivo, debba essere	
	rigettata.	
	7.- Nei confronti dei difensori dei convenuti va conseguentemente liquidato,	
	ai sensi dell’art. 31 comma 2 del Codice della Giustizia Contabile e a carico	
	del Comune di Taranto, il compenso spettante ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.	
	55, sulla base del valore della causa e dell'effettiva attività defensionale svolta,	
	quale quantificato in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitamente pronunciando:	
	- assolve SPANO Paolo e DE ROMA Alessandro , <i>ut supra</i> generalizzati, da	
	ogni responsabilità in ordine all’avanzata pretesa risarcitoria;	
	21	

